

Publicato il 10/03/2025

**N. 05040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12092/2023 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12092 del 2023, proposto da

Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;

contro

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Leone e Simone Cadeddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Flaminia n. 133;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Fibercop S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Livia Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Delibera Agcom 132/23/CONS recante “Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle Delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS”, approvata in data 31 maggio 2023 e pubblicata sul sito www.agcom.it in data 9 giugno 2023, limitatamente: (i) all'art. 1, ai punti 132-136 e 140, al quarto e sesto “ritenuto”,

nonché alle corrispondenti parti motivazionali degli Allegati A, B e C (per quanto riguarda la determinazione del parametro del costo del debito quale componente del WACC); e (ii) all'art. 2, commi 8, 15 e 17, e al punto 253, nonché alle corrispondenti parti motivazionali degli Allegati A, B e C (per quanto riguarda l'omessa rivalutazione del costo delle batterie del servizio di co-locazione);

ove occorrer possa, della Delibera Agcom 337/22/CONS recante “Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente le condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS”, del 21 settembre 2022; ove occorrer possa, della Delibera Agcom 388/22/CONS recante “Informazioni integrative e proroga dei termini della consultazione pubblica avviata con delibera n. 337/22/CONS concernente le condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa offerti da TIM” del 10 novembre 2022;

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Telecom Italia S.p.A. il 7/11/2023:

Annullamento della Delibera AgCom n. 132/23/CONS (“Delibera”), nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto da Telecom Italia Spa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia in esame riguarda la legittimità della delibera, come in epigrafe specificata, con cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha determinato le condizioni economiche per la fornitura, da parte di Telecom Italia s.p.a., quale operatore dotato di significativo potere di mercato, dei servizi di accesso alla propria infrastruttura di rete fissa agli altri operatori del settore, per gli anni 2022 – 2023;

Precisato che l'AgCom, nell'esercizio di siffatto potere, deve stabilire le predette condizioni economiche in modo tale da:

- 1) assicurare che l'operatore dotato di significativo potere di mercato, nella erogazione dei servizi intermedi, applichi agli operatori alternativi condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie (art. 80-85, d.lgs. n. 259/2003);
- 2) garantire che l'operatore dotato di significativo potere di mercato recuperi i costi sostenuti per la fornitura dei servizi intermedi agli operatori alternativi;
- 3) incentivare questi ultimi ad investire in infrastrutture proprie con soluzioni tecnologiche avanzate (art. 4, d.lgs. n. 259/2003);

Rilevato che, a tal fine, l'AgCom utilizza il modello bottom up – long run incremental cost (di seguito modello BU-LRIC), in linea con quanto previsto

dalla Raccomandazione della Commissione del 11 settembre 2013 (2013/466) e con la Raccomandazione della Commissione del 6 febbraio 2024 (2024/539);

Precisato che tale modello si pone l'obiettivo di rappresentare i costi che un ipotetico operatore di rete efficiente dovrebbe sostenere "ora per ora" per la realizzazione di una infrastruttura di rete moderna, allo scopo di conseguire gli obiettivi sub 1) 2) e 3);

Rilevato che con il gravame introduttivo e con il ricorso incidentale Iliad e Telecom pongono in discussione la corretta applicazione del predetto modello;

Ritenuto che, al fine di assicurare un sindacato pieno ed intrinseco sui motivi di ricorso, sia necessario ricorrere al sapere tecnico del quale si è avvalsa l'Amministrazione per scrutinare approfonditamente i profili delle censure che presuppongono competenze economico-ingegneristiche;

Ritenuto che la natura delle questioni da esaminare renda opportuno affidare l'incarico ad un organismo di verifica composto da tre docenti (uno di ingegneria delle comunicazioni, uno di ingegneria informatica e uno di economia delle comunicazioni o di materie affini a quelle indicate, comunque muniti delle competenze e della professionalità necessarie al fine di espletare il presente incarico peritale), individuati dal Rettore dell'Università "Tor Vergata" di Roma;

Rilevato che, all'udienza pubblica in cui è passata in decisione la presente causa, erano iscritte al ruolo tre ulteriori impugnative avverso la medesima delibera e ritenuto opportuno che il Rettore dell'Università "Tor Vergata" di Roma nomini un unico organismo di verifica per la disamina di tutti i quesiti di tipo tecnico disposti da questa Sezione avverso la medesima delibera;

Precisato che l'organismo di verifica dovrà rispondere ai seguenti quesiti:

1) In relazione al primo motivo del ricorso introduttivo e al quinto motivo del ricorso incidentale (WACC, Weighted Average Cost of Capital):

si illustri al Collegio il criterio applicato dall’Autorità per la determinazione del costo medio ponderato del capitale (WACC), verificando se tale quantificazione sia corretta alla luce delle censure, di segno opposto, mosse da Iliad e Telecom, chiarendo in particolare:

a) se la scelta di AgCom di differenziare la composizione del *peer group* per la definizione dei parametri *beta e gearing* (per i quali è stato prescelto un *peer group* selezionato di soli 12 operatori) e per il parametro del costo del debito (per il quale è stato adottato un *peer group* a 15 operatori) sia coerente alle regole tecniche stabilite alle linee guida della Commission Notice del 2019 o se, viceversa, siffatta scelta rischi di falsare l’applicazione del modello BU-RLIC nei termini prospettati da Fastweb;

b) se AgCom ai fini della quantificazione del WACC abbia sottostimato il parametro relativo al costo del debito;

2) In relazione al secondo motivo del ricorso introduttivo (Costo delle Batterie per il servizio di co-locazione):

si descriva il criterio impiegato per il calcolo dei costi delle batterie, precisando se tale stima risulti corretta alla luce delle censure sollevate da Iliad, verificando in particolare se rifletta o meno il costo effettivo delle batterie nel periodo di riferimento; si illustrino altresì le eventuali ragioni che giustificano la mancata rivalutazione di tale voce e si chiarisca se le riduzioni applicate dall’Autorità risultino congrue rispetto al reale abbassamento del costo delle batterie.

Precisato che le attività di verifica si svolgeranno nel contraddittorio delle parti e nel rispetto dei seguenti prescrizioni:

- Il Rettore dell’Università dovrà provvedere a comunicare a questo Tribunale i nominativi dei docenti incaricati entro 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, dandone comunicazione a tutte le parti;

- l’organismo di verifica è autorizzato dal Collegio ad estrarre copia degli atti del fascicolo d’ufficio e ad acquisire tutti i documenti ritenuti necessari al fine di rispondere ai quesiti (tali documenti dovranno essere, comunque,

allegati alla relazione di verifica), nonché ad accertare tutti gli ulteriori fatti che ritenga indispensabile accertare al fine di rispondere ai predetti quesiti;

- entro 90 giorni dalla nomina, l'organismo di verifica dovrà trasmettere la bozza della propria relazione alle parti, o ai consulenti dalle stesse eventualmente nominati, che potranno presentare osservazioni entro ulteriori 30 giorni;

- la relazione conclusiva (comprensiva delle considerazioni sulle osservazioni delle parti e dei consulenti eventualmente nominati), unitamente alla relativa documentazione, sarà depositata, secondo le regole tecniche del PAT, entro il termine di ulteriori 30 giorni dalla presentazione delle osservazioni delle parti o dallo spirare del relativo termine;

- è fissato un anticipo sul compenso spettante all'organismo di verifica, nella misura di euro 2.000,00 per ciascun componente, posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente, da corrispondersi prima dell'inizio delle operazioni peritali;

- il compenso stabilito è da considerarsi come complessivo e unitario per tutte le verificazioni che verranno disposte in relazione alla presente delibera;

Ritenuto, pertanto, di dover fissare l'udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione della controversia, all'esito delle operazioni di verifica, al 14 gennaio 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta):

- dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- invita la Segretaria all'immediata trasmissione della presente ordinanza e di tutti gli atti di causa al Rettore dell'Università Tor Vergata di Roma;

- fissa l'udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione al 14 gennaio 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025

con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Giuseppe Grauso, Referendario

Giulia La Malfa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giulia La Malfa

IL PRESIDENTE

Francesco Mele

IL SEGRETARIO